C O M U N E D I C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce
Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
Sito WEB: http://www.comunedicollepasso.gov.it/
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 Del 22-03-2024

Oggetto: RICORSO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ. LAVORO - DA PARTE DELL'EX DIPENDENTE FERNANDO MERENDA. COSTITUZIONE. INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 13:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Avv. MANTA Laura	**SINDACO**	**P**
Dott. Perrone Giuseppe	**VICE SINDACO**	**P**
Geom. Marra Monica	**ASSESSORE**	**P**
Dott. Castellana Giuseppe	**ASSESSORE**	**A**
Dott: Gianfreda Angelo	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00 secondo cui "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";

Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti.

Il Segretario Comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento al presente provvedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interessi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che con ricorso ex art. 409 e ss. del cpc, notificato il 1.9.2021, l'avv. Alfredo Coluccia, in nome e per conto dell'ex dipendente Fernando Merenda citava, questo Comune, dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione lavoro, all'udienza del 25.1.2022:
  a) per l'accertamento del diritto della maturazione di n. 69 giorni di ferie non godute;
  b) per il riconoscimento dell'importo di € 6.078,90 quale compenso sostitutivo oltre interessi e svalutazione monetaria;
  c) per la condanna alle spese di lite;
- che con deliberazione n. 147 del 6.9.2021 la Giunta Comunale stabiliva la costituzione in giudizio dell'Ente, conferendo all'Avv. Angelo Vantaggiato da Lecce l'incarico di rappresentare e difendere le ragioni del Comune;
- che il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 820/2023, pronunziata all'udienza del 7.3.2023 nel procedimento iscritto al n. 7734/2021, respingeva il ricorso con compensazione delle spese, per le motivazioni ivi riportate;

Visto che con atto notificato l'8.6.2023 l'avv. Alfredo Coluccia, in nome e per conto dell'ex dipendente Fernando Merenda, proponeva ricorso in appello, dinanzi alla Corte d'Appello – Sezione Lavoro - all'udienza del 10.4.2024;

Ritenuto di doversi costituire in nome e per conto del Comune di Collepasso, permanendo le ragioni di fatto e di diritto di cui alla sentenza n. 820/2023 del Tribunale di Lecce Sez. Lavoro;

Preso atto del recente orientamento espresso con la Sentenza della Corte di giustizia UE, 06.06.2019 n. C-264/18, secondo cui "*Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola. A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";*

Ritenuto di dover garantire la difesa dell'Ente nel giudizio di appello azionato dal predetto ex dipendente mediante la nomina di un legale di fiducia che si ritiene di individuare nella persona dell'avv. Angelo Vantaggiato, in quanto già incaricato in primo per la medesima fattispecie e controparte;

Preso atto che è stato acquisito, al prot. n. 4673/2024, il preventivo di spesa formulato dall'avv. Angelo Vantaggiato per la difesa nell'ambito del giudizio di appello, il quale ammonta a complessivi €. 3.685,23 (IVA e CAP inclusi);

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico–amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267 del 2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di costituire il Comune di Collepasso nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro, azionato dall'avv. Alfredo Coluccia in nome e per conto dell'ex dipendente Fernando Merenda, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 820/2023 pronunciata dal Tribunale civile di Lecce – Sezione Lavoro;
Di conferire all'avv. Angelo Vantaggiato del Foro di Lecce l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Collepasso nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce di cui al precedente punto 2);

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione all'Avv. Angelo Vantaggiato del mandato alle liti

4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, che ammonta a complessivi €. 3.685,23 (IVA e CAP inclusi), graverà sul cap. 480 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze ecc." del bilancio corrente disponibile.

5. Di dare mandato al responsabile del servizio per l'impegno e la gestione della spesa.

6. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-03-2024

Il Responsabile del servizio
GRECO Alessandro

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 22-03-2024

Il Responsabile del servizio
Sicilia Giuseppe

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. MANTA Laura	F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 432

Li 25-03-024

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Lì,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro